# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2207-B)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1967

modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1967 (V. Stampato n. **4133**)

#### presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 1967

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali

## **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

### LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

#### Art. 2.

Il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 2.

Identico.

#### Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlino universitario di Messina.

#### Art. 4.

Identico.